

CHIARIMENTI PROTOCOLLO CONDIVISO
DI CUI ALL'ALLEGATO 6 DEL DPCM 26 APRILE 2020

Sulla base delle disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, viste le innumerevoli segnalazioni e richieste di chiarimenti, è stato elaborato il presente documento che riassume, in maniera ragionata, le disposizioni presenti nel suddetto allegato, cercando di evidenziare i diversi aspetti, per quanto possibile.

(In ogni caso si deve fare riferimento al DPCM 26 aprile 2020)

In primo luogo
NON È ASSOLUTAMENTE AUTORIZZATO il LIBERA TUTTI
neppure per le aziende che possono riprendere le attività
(allegati 1, 2 e 3 al DPCM).

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Ogni datore di lavoro deve valutare quali siano le modalità di riapertura considerando le disposizioni presenti nel decreto ed elaborare un protocollo aziendale riportante le scelte adottate all'interno della propria azienda.

A tal fine preme evidenziare i seguenti aspetti generali su cui si basa il protocollo di regolamentazione condiviso:

lavoro agile/a distanza

ove possibile, di mantenere le attività in modalità di lavoro agile/a distanza o che possono essere svolte presso il proprio domicilio

reparti aziendali non indispensabili alla produzione

mantenere ancora sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione

pertanto permane il divieto di avviare attività che possono essere svolte a distanza e che non sono indispensabili alla produzione

distanziamento sociale

Ai fini di garantire il rispetto del distanziamento sociale (MISURA PRIORITARIA ai fini del contenimento della diffusione del contagio) viene richiesto che siano riorganizzate le attività lavorative (orari di lavoro, spazi di lavoro e comuni, accessi in azienda e agli spazi comuni) in maniera da garantire la distanza e sicurezza interpersonale, evitare affollamenti e cercare di limitare, a livello generale, lo sposalimento di grandi numeri di persone.

A tal fine viene ribadito di continuare ad incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Protocolli aziendali

Devono essere adottati per ogni azienda protocolli di sicurezza anti-contagio (garantendo il distanziamento) e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

sanificazione dei luoghi di lavoro

siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (qualora sia necessario prevedere periodicamente la sospensione delle attività per la sanificazione)

In generale, dove possibile mantenere un numero corretto di persone all'interno dell'ambiente e dove non vi siano casi di persone positive al Covid-19, non è obbligatorio effettuare interventi importanti di sanificazione ma vanno comunque previste pulizie giornaliere con utilizzo di disinfettanti e interventi periodici di pulizia con utilizzo di sanificanti conformi alle disposizioni ministeriali.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano

spostamenti interni

... limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti

spazi comuni

... contingentati gli accessi agli spazi comuni

OBBLIGHI IN CAPO ALLE AZIENDE

I datori di lavoro devono, preliminarmente al riavvio delle attività lavorative ammesse, procedere alla costituzione di un comitato Covid-19 e redigere un protocollo aziendale con riferimento a quanto disposto all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

p.to 1 – INFORMAZIONE

obbligo di redigere dei depliant informativi, da esporre/consegnare ai dipendenti, in merito alle disposizioni delle Autorità circa le *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

nelle informative deve essere indicate anche le scelte aziendali in merito alle misure adottate alle quali il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

deve essere indicata la preclusione dell'accesso all'azienda a chiunque (lavoratori, fornitori, visitatori esterni), negli ultimi 14 giorni, abbia avuto *contatti stretti* con soggetti risultati positivi al COVID-19

per quanto riguarda la preclusione dell'accesso all'azienda a chiunque abbia avuto contatti stretti si precisa che, a monte di tale prescrizione, vige l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto "i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante". Se una persona si dovesse recare al lavoro in tali condizioni è sottoposto alle sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità.

l'informativa può essere consegnata e/o affissa all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali

p.to 2 - MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

oltre alla valutazione generale in merito alle scelte di organizzazione degli orari e delle modalità di ingresso in azienda, vanno previsti i richiami ai divieti, stabiliti per legge, relativi a:

divieto di accesso in azienda alle persone positive o con sintomi similinfluenzali

possibilità di sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.

obbligo di fornire copia della certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza per il personale che sia risultato positivo all'infezione da COVID-19.

Si ricorda che per qualsiasi persona affetta da covid-19 **vige l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 1, lett- c) del decreto "è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus". In tal caso si precisa che colui che, consapevole di essere contagioso per essere risultato positivo a tampone, esca dalla quarantena impostagli dalle autorità sanitarie è contestabile il reato di cui all'art. 452, primo comma, n. 2, del Codice Penale che prevede una reclusione da uno a cinque anni.**

p.to 3 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Fornire a tutte le aziende esterne informativa completa dei contenuti del Protocollo aziendale comunicando che qualora qualunque persona che operi a qualunque titolo nel perimetro aziendale deve rispettare integralmente tali disposizioni e che in caso contrario verranno immediatamente allontanati.

Effettuare una comunicazione a tutti i fornitori esterni circa l'obbligo di informarvi immediatamente qualora dovessero riscontrare del personale che, negli ultimi 14 giorni, abbia operato presso la vostra azienda, ricordando l'obbligo di collaborazione con l'autorità sanitaria al fine di fornire elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Fornitori esterni

redigere procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

nella redazione della procedura di ingresso transito e uscita dei fornitori esterni deve essere previsto, ove possibile, che gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi devono essere previste modalità di scambio che consentano di evitare l'accesso degli autisti agli uffici durante le attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

Servizi igienici dedicati

qualora sia prevista la permanenza in prossimità dell'azienda per un periodo prolungato di fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è obbligo individuare/installare servizi igienici dedicati solo al personale esterno indicando il divieto di utilizzo al personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

Visitatori (impresa di pulizie, manutenzione, ...)

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori.

redigere un'informativa per regolamentare, quanto necessario, l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ...),

Rappresentanti ed altri visitatori

si ritiene che per i visitatori che non debbano per svolgere il lavoro accedere all'azienda sia necessario organizzarsi per procedere alla gestione degli incontri in modalità a distanza

È possibile permettere l'accesso per portare i campioni, test, provini o altro materiale (escluso il materiale pubblicitario e qualsiasi altro materiale che può essere semplicemente trasmesso) nel rispetto delle misure previste.

Servizio di trasporto aziendale

ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento

In tal caso è obbligatorio rispettare le disposizioni in materia di contenimento per i trasporti di cui all'allegato 8 del decreto

p.to 4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

ogni azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti (prodotti con ipoclorito di sodio > 0,1% - prodotti a base di etanolo > 70%), sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

È possibile fornire i materiali e i prodotti di disinfezione al personale affinché provveda, anche autonomamente, alla pulizia/sanificazione della propria postazione di lavoro.

Per quanto riguarda i luoghi comuni resta in capo al datore di lavoro pianificare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.

nel caso di presenza di persona con covid-19

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni (*pulizia di ambienti non sanitari*) della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura (dopo la fermata per presenza di persona risultata positiva), una *sanificazione straordinaria degli ambienti*, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

p.to 5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

deve essere richiamata l'attenzione a tutti i lavoratori circa l'obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche previste, in particolare per le mani, raccomandando una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

l'azienda DEVE METTERE A DISPOSIZIONE idonei mezzi detergenti per le mani i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

p.to 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

obbligo di utilizzo di DPI

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro **E NON SIANO POSSIBILI ALTRE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE** è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adatteranno i DPI idonei

condivisione di spazi comuni

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

DL 18/20 art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

DL 9/20 art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

p.to 7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

redigere procedure specifiche per l'utilizzo e l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi rispettando le seguenti indicazioni:

- i locali devono essere dotati di ventilazione continua
- deve essere ridotto il tempo di sosta all'interno di tali spazi
- deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

se necessario, occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

p.to 8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

ai fini di garantire il rispetto del distanziamento sociale (misura prioritaria) dovranno essere considerate le seguenti disposizioni

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) (*richiamo al punto c*), già presente nel primo protocollo e forse riferito alla turnazione, smartworking, rimodulazione, ...) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

trasferte/viaggi di lavoro

SONO SOSPESE E ANNULLATE tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

lavoro a distanza

il lavoro a distanza CONTINUA AD ESSERE FAVORITO ANCHE NELLA FASE DI PROGRESSIVA RIATTIVAZIONE DEL LAVORO IN QUANTO UTILE E MODULABILE STRUMENTO DI PREVENZIONE, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

DISTANZIAMENTO SOCIALE

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

Spostamenti

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

p.to 9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

p.to 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Spostamenti interni

gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

Riunioni in presenza

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali

Eventi formativi

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

p.to 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

OBBLIGO DI OGNI PERSONA PRESENTE IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, ...

... si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, ...

... Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica...

(si ritiene che per "suo isolamento" ci si riferisca all'isolamento domiciliare "volontario" previsto in capo ad ogni persona sintomatica)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

immediati alla segnalazione

... l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ...

In attesa dei tamponi (nel periodo di indagine)

... Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

successivi al riscontro di positività

... l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

p.to 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

... È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età...

COINVOLGIMENTO DEL MC NELLA SCELTA AI FINI DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

... Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ...

... Il medico competente SEGNALE all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. ...

... Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori...

... Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente COLLABORA con il datore di lavoro e le RLS/RLST...

OBBLIGHI DEL MC

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

LAVORATORI CON INFEZIONE DA COVID-19

(obbligo del lavoratore)

Il lavoratore, DEVE DICHIARARE all'azienda di essere stato riconosciuto positivo al Covid-19

...previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, ...

(obblighi del medico competente)

... Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente ... per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

... Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, ...

... effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

* * *